



**Comune di Gavi**  
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER  
LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 28/04/2023

## Indice

Art.1–Oggetto e finalità del Regolamento

Art.2–Funzioni

Art. 3 - Richiesta della celebrazione di matrimonio civile o della costituzione dell'unione civile.

Art.4–Celebrazione di matrimonio civile o costituzione di unione civile richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile - Matrimonio su delega.

Art.5–Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete.

Art.6 – Calendario ed orario di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile.

Art.7 – Luogo della celebrazione

Art.8–Allestimento dei luoghi

Art.9–Prescrizioni per l'utilizzo dei locali

Art.10–Costo del servizio e destinazione dei pagamenti

Art. 12 – Organizzazione del servizio

Art.13–Formalità preliminari alla cerimonia

Art.14–Disposizioni finali

Art.15 – Entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.**

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dal Titolo VI – Capo III del Codice Civile (dall'art. 106 all'art. 116) e della Legge 20.05.2016, n. 76 e s.m.i.

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unioni civili sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dall'art. 29 della Costituzione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 76 del 20.05.2016 e s.m.i, ed al vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R.03/11/2000, n.396 e s.m.i.).

## **Art.2–Funzioni.**

I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco.

Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato l'apposito corso o al Segretario Comunale o ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali o a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Qualora i nubendi o le parti dell'unione civile intendano far celebrare il loro matrimonio o costituire l'unione a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui sopra potrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, disporrà di delegare le funzioni di Stato Civile - per la celebrazione dell'evento specifico - alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396.

È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

**Art. 3 - Richiesta della celebrazione di matrimonio civile o della costituzione dell'unione civile.**

La richiesta di celebrazione di matrimonio in forma civile o di costituzione di unione civile deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda, secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio medesimo, sottoscritta da entrambi i nubendi o da entrambe le parti dell'unione civile ed indirizzata al Sindaco.

L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data individuata per la celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile e contenere le generalità dei nubendi o delle parti, la data, l'ora e il luogo di celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione.

Ai richiedenti sarà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.

Nel caso vi siano più richieste per la stessa data ed ora la priorità sarà determinata in base al numero di protocollo di ricevimento attribuito a ciascuna richiesta.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000. Qualora esse non dovessero avvenire nei termini e nei modi stabiliti dalla legge non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente.

Per quanto concerne la richiesta di costituzione di unione civile devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 70-*bis*, 70-*ter* del Titolo VIII-bis del DPR n. 396/2000, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett.t) del D. Lgs. 19.01.2017, n. 5 e s.m.i.

**Art. 4 - Celebrazione di matrimonio civile o costituzione di unione civile richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile- Matrimonio su delega.**

Ai sensi dell'art. 109 del codice civile ovvero dell'art. 70-*quater* del DPR n. 396/2000 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. t) del D. Lgs. n. 5/2017, l'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile in questo Comune, per motivi di convenienza o necessità rappresentati dai nubendi o dalle parti che intendono unirsi civilmente.

Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune, gli sposi o le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gavi, con anticipo di almeno 30 giorni, indicando la data e l'ora scelta nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

I nubendi o le parti richiedenti dovranno produrre almeno 15 giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- atto di delega;
- fotocopia dei propri documenti d'identità;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- indicazione del regime patrimoniale scelto, su apposito modello predisposto dall'Ufficio;
- ricevuta del versamento della tariffa prevista per il servizio.

#### **Art.5–Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete.**

Nel caso in cui i richiedenti, i testimoni o uno solo di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora i medesimi non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000 come modificato ed integrato con D.Lgs.vo n° 5/2017, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi a proprie spese.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio o per la

costituzione dell'unione civile, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

**Art.6 – Calendario ed orario di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile.**

La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, in base alla scelta dei richiedenti, si svolge - di norma - durante l'orario di servizio al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile, con termine dell'evento entro il medesimo arco temporale. L'inizio dell'ultima celebrazione dovrà avvenire entro trenta minuti dall'orario previsto per il termine del servizio.

Fuori dall'orario di servizio, potrà essere richiesta la celebrazione durante il pomeriggio, non prima delle ore 15.30 ed entro le ore 17.00; nella giornata di sabato, la celebrazione potrà avvenire anche al di fuori dell'orario d'ufficio, nelle ore pomeridiane e precisamente dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

La celebrazione o costituzione dell'unione è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o di suo delegato nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, del luogo richiesto.

Fatta eccezione per quanto stabilito al precedente comma non è prevista la celebrazione o la costituzione di unione in orari diversi o giorni festivi.

Previa domanda degli interessati, per particolari esigenze debitamente motivate e documentate, sempre salvo verifica della disponibilità dell'Ufficiale celebrante, dell'Ufficio di Stato Civile e dei luoghi, sarà possibile derogare alle suddette prescrizioni, in via eccezionale e straordinaria.

Le celebrazioni di matrimonio ovvero le costituzioni di unione civile sono comunque sospese nei giorni festivi ed in occasione delle seguenti festività:

- 1,6 gennaio;
- il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua ed il lunedì successivo;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;

- 25 luglio;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8, 24, 25, 26, 31 dicembre;
- venerdì, sabato, antecedenti alle consultazioni elettorali, domenica, il lunedì successivo, ed, in ogni caso, il giorno successivo alla conclusione delle operazioni elettorali.

#### **Art.7 – Luogo della celebrazione.**

Secondo quanto previsto dall'articolo 106 del codice civile, il matrimonio civile si celebra pubblicamente nella Casa Comunale, sita in Gavi, Via Goffredo Mameli, n. 44.

Sono individuati dall'Amministrazione Comunale quali luoghi idonei alla celebrazione del matrimonio con rito civile o alla dichiarazione di costituzione di unione civile: la Sala Consiliare, l'atrio dell'edificio comunale.

L'utilizzo dei locali individuati potrà avvenire compatibilmente con gli altri utilizzi istituzionali dei medesimi.

Tali locali potranno essere visionati negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'istituzione, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3 del DPR 03.11.2000, n. 396 e s.m.i., e successiva comunicazione alla Prefettura – U.T.G. di Alessandria, di uno o più separati Uffici di Stato Civile esterni alla Casa Comunale, purché rientranti nella disponibilità giuridica dell'Ente, idonei alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile.

L'utilizzo di tali luoghi ulteriori non dovrà comportare, in alcun caso, oneri o esborsi a carico dell'Ente.

La collocazione della celebrazione sarà determinata in base alla scelta dei nubendi o delle parti richiedenti l'unione civile ed in funzione del numero dei partecipanti alla medesima.

Solo nei casi di impedimento previsti - rispettivamente - dall'art. 110 del Codice Civile e dagli artt. 70-*novies* e 70-*decies* del DPR. n. 396/2000, come introdotti dall'art. 1

comma 1 lett. t) del D. Lgs. n. 5/2017, la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile potranno avvenire fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati.

Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'Ufficiale di Stato Civile con idoneo anticipo.

#### **Art. 8 – Allestimento dei luoghi.**

I richiedenti la celebrazione possono, a propria cura e spese, arricchire l'atrio comunale, le scale e la Sala del Consiglio con addobbi floreali, previo accordo con l'Ufficio di Stato Civile, anche in relazione alla messa a disposizione dei luoghi.

Al termine della cerimonia è obbligo degli sposi o dei soggetti uniti civilmente provvedere tempestivamente alla rimozione dei predetti addobbi, dovendo i luoghi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.

Il Comune di Gavi si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dal richiedente, con diretta responsabilità degli istanti per i danni eventualmente provocati.

#### **Art.9-Prescrizioni per l'utilizzo dei locali.**

È assolutamente vietato il lancio di riso, confetti, coriandoli, petali od altro all'interno dei locali comunali. E' consentito, come segno bene augurante, lanciare agli sposi petali di fiori o moderate quantità di riso esclusivamente all'esterno del perimetro del Palazzo comunale ed in modo da non creare situazione di pericolo per soggetti terzi che necessitano di accedere alla Sede Comunale.

Non è altresì consentito lo svolgimento di rinfreschi o altre attività di festeggiamento all'interno dei medesimi locali.

Nel caso si verificano danni alla sala utilizzata per la celebrazione, od ai locali ad essa asserviti, nonché agli arredi ed ai beni in essa contenuti, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine a danni fisici e materiali patiti anche da terzi in conseguenza dell'utilizzo della struttura.

Per le eventuali celebrazioni in luoghi esterni alla Casa Comunale, i nubendi o le parti dell'unione civile provvederanno ad interpellare direttamente i referenti della

struttura prescelta per l'assunzione di accordi in ordine all'allestimento, alla pulizia del luogo e ad altre esigenze di carattere logistico-organizzativo inerenti la cerimonia.

#### **Art. 10 - Costo del servizio e destinazione dei pagamenti.**

Per la celebrazione del matrimonio civile ovvero per la costituzione dell'unione civile presso uno dei luoghi del Palazzo Municipale o uno dei luoghi che potranno essere ulteriormente individuati dalla Giunta Comunale, come specificato all'art. 7 del presente provvedimento, è previsto il pagamento di una tariffa, nell'importo vigente al momento della celebrazione, stabilita dalla Giunta Comunale in modo diversificato in funzione:

- della residenza o meno nel Comune di Gavi di almeno uno dei nubendi o delle parti dell'unione,
- dello spazio prescelto in cui svolgere la cerimonia,
- dei giorni e degli orari di celebrazione.

Le tariffe in questione hanno natura di rimborso forfettario al fine di fronteggiare le spese di gestione e per consumi e sono determinate tenendo conto dei costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio, quali: approntamento e pulizia *pre* e *post* cerimonia, riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica e del costo del personale impegnato nell'espletamento del servizio.

Dette tariffe potranno essere aggiornate dalla stessa Giunta Comunale con propria deliberazione.

#### **Art. 12 – Organizzazione del servizio.**

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della cerimonia di celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita ai luoghi, nella Residenza Comunale di Via Goffredo Mameli n. 44, destinati alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento con l'Ufficio preposto, al fine di non interferire con eventuali altre attività istituzionali.

La richiesta relativa all'utilizzo del luogo di celebrazione deve essere inoltrata da parte degli interessati mediante compilazione di apposito modulo all'Ufficio dello Stato Civile, almeno 30 (trenta) giorni prima della data del matrimonio o della costituzione

dell'unione civile.

L'Ufficio di Stato Civile accerterà la disponibilità dei luoghi e del Sindaco, o di un suo delegato, e darà comunicazione ai nubendi o alle parti dell'unione della conferma di prenotazione ovvero delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta gli interessati dovranno provvedere ad effettuare il versamento – ove previsto – della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale per l'utilizzo del luogo prescelto producendo ricevuta dell'avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile.

La prenotazione del luogo non sarà – quindi - effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa stabilita.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante i canali di pagamento “pago PA” con indicazione della causale “prenotazione matrimonio civile/unione civile nome e cognome delle parti”.

Il mancato pagamento di quanto eventualmente previsto entro il termine sopra indicato, costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Qualora il servizio non venisse prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale dell'eventuale somma corrisposta, se prevista. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alle parti richiedenti.

È raccomandata la massima puntualità in relazione all'orario fissato per la cerimonia. A tal fine, è opportuno che i testimoni si presentino almeno cinque minuti prima dell'inizio della cerimonia per la verifica dei dati anagrafici; l'interprete e il celebrante delegato almeno dieci minuti prima per rispettare le formalità prescritte in relazione al ruolo rivestito.

Nel caso di celebrazione in *location* esterna alla Casa Comunale, tali adempimenti dovranno essere effettuati almeno quaranta minuti prima dell'orario concordato per la cerimonia, nella Residenza Municipale, in Gavi, Via Goffredo Mameli, n. 44.

### **Art.13 – Formalità preliminari alla cerimonia.**

Nel giorno previsto per la celebrazione del matrimonio civile o per la costituzione dell'unione civile, dovranno essere presenti - oltre ai nubendi o alle parti richiedenti -

due testimoni maggiorenni – uno per parte - anche parenti dei richiedenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.

Almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione, dovranno essere comunicate all'Ufficio di Stato Civile le generalità dei testimoni, mediante compilazione di apposito modulo corredato da fotocopia del documento di identità in corso di validità dei medesimi.

Con lo stesso modulo dovrà altresì essere indicato il regime patrimoniale scelto.

In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi o le parti richiedenti l'unione civile devono comunicare la variazione entro e non oltre 48 ore prima della celebrazione o costituzione.

#### **Art.14 – Disposizioni finali.**

Per quanto non espressamente analizzato e indicato nel presente Regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile,
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i.;
- la Legge 20 maggio 2016, n° 76 e s.m.i.;
- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,
- lo Statuto Comunale.

#### **Art.15 – Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.